

COMUNE DI DIMARO FOGLARIDA
PROVINCIA DI TRENTO

Indirizzi generali per lo svolgimento dei mercati tipici

Allegato 1

Alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 05.04.2016

Articolo 1

Fonti normative

- a. La Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale", in particolare l'articolo 18;
- b. Il Decreto del Presidente della Provincia di Trento 23-4-2013 n. 6-108/Leg. "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17);
- c. La deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1559 di data 08 settembre 2014 "Individuazione delle caratteristiche dei mercati tipici ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e contestuale individuazione di un'ulteriore tipologia di procedimento amministrativo gestito dallo Sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) e approvazione della relativa modulistica, ai sensi degli articoli 9, comma 8 e 16 sexies, commi 3 e 4 della legge provinciale n. 23/1992".

Articolo 2

Caratteri generali e definizioni

Il presente provvedimento costituisce l'atto programmatico di indirizzo generale per lo svolgimento sul territorio comunale dei mercati tipici. La legge provinciale sul commercio n. 17 dd 30.07.2010, con l'articolo 18 ha introdotto nell'ordinamento provinciale la nuova figura del "mercato tipico", evidenziando che tale fattispecie presenta elementi che, in qualche modo, richiamano le manifestazioni fieristiche, il commercio su aree pubbliche e l'attività di vendita o di somministrazione temporanea, pur mantenendo una sua particolare identità.

1. I mercati tipici, come individuati dall'articolo 18 della Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17, devono:
 - a. essere organizzati da un unico soggetto promotore diverso dall'ente locale;
 - b. essere indirizzati ad un pubblico indifferenziato, con ingresso gratuito;
 - c. avere quale scopo esclusivo la vendita di prodotti appartenenti a una merceologia specifica o che richiamino un tema specifico o una tradizione, ferma restando la possibilità di allestire spazi istituzionali o espositivi o gestiti a scopo di volontariato;
 - d. possono prevedere la somministrazione di alimenti e bevande, sia gratuita, sia sotto forma di degustazione, sia in vendita ;
 - e. Rispettare tutte le ulteriori caratteristiche come approvate con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1559 di data 08 settembre 2014, ed, in particolare, le caratteristiche della "tipicità" dei prodotti e del mercato di cui allegato "A", punto 3, della innanzi citata deliberazione. I prodotti venduti non potranno, in ogni caso, essere quelli tradizionalmente posti in vendita nei mercati su aree pubbliche non specializzati;

Articolo 3

Norme sui procedimenti e sul rilascio dell'autorizzazione

Le domande di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei mercati tipici di cui all'articolo 18 della Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 devono essere presentate dai soggetti promotori tramite l'apposita modulistica approvata dalla Giunta Provinciale ai sensi della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 ovvero per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive se procedimento gestito da tale modalità;

Termini e modalità di presentazione delle domande: Le domande dovranno essere presentate dai soggetti organizzatori in possesso dei requisiti di legge necessari per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su apposita modulistica approvata dalla Giunta Provinciale da parte del soggetto organizzatore; La presentazione della domanda comporta automaticamente la necessità di corrispondere l'importo per l'occupazione dello spazio pubblico occupato; l'occupazione non sarà dovuta nei casi previsti dal regolamento comunale per l'applicazione dei canoni di concessione del suolo pubblico; Le domande dovranno essere accompagnate da dettagliata relazione descrittiva che comprovi il possesso, da parte dei prodotti posti in vendita, della caratteristica della tipicità (essere legati ad una tradizione oppure essere caratterizzati da innovatività e originalità o costituire prodotti artigianali di particolare pregio o prodotti "di nicchia");

Termini di conclusione del procedimento: il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta; la presentazione della stessa equivale ad avvio del procedimento;

Requisiti di sicurezza e igienico sanitari: dovranno essere rispettate le norme relative alla sicurezza degli impianti e sanitarie. Nel caso di vendita di prodotti alimentari, il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del mercato tipico dovrà essere preceduto dalla specifica comunicazione all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sull'effettuazione del mercato stesso.

Ulteriori requisiti: la partecipazione è permessa agli operatori appartenenti a tutte le categorie, anche non economiche e devono possedere gli stessi requisiti soggettivi, morali e professionali, di chi esercita professionalmente il commercio; possono partecipare altresì gli hobbisti, così come identificati dall'art. 20 ter comma 6 della legge provinciale 17/2010. Il Sindaco potrà riservare dei posti a quest'ultima tipologia.

Periodi di effettuazione; tutto l'anno - durata massima del mercato tipico: due giornate, fatta eccezione per alcune tipologie di mercato orari di apertura: da definirsi a seconda della tipologia del mercato stesso. Il luogo di svolgimento, la durata del mercato tipico e lo spazio massimo occupato per ciascun mercato tipico è determinata da apposito provvedimento autorizzativo del Comune.

Il Comune può stabilire una cadenza e una durata diverse da quelle di cui al punto precedente qualora i mercati tipici presentino caratteristiche e requisiti di particolare interesse pubblico, in quanto finalizzati alla promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese, così come definite dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13.

Criteri di priorità: avranno la precedenza le domande presentate prima a protocollo ovvero se - presentata dopo da associazioni non aventi scopo di lucro; lo stesso soggetto organizzatore o promotore non potrà presentare più di due proposte/richesta annuali. Non verranno autorizzati nella stessa data più mercati tipici anche se allestiti in frazioni diverse, a meno che non siano organizzati dallo stesso ente promotore. Si potrà derogare alla presente disposizione dietro specifica richiesta dei promotori e con apposito provvedimento delle giunta comunale.

Esclusione dalla vendita: Rimangono esclusi dai mercati tipici i prodotti che sono tradizionalmente posti in vendita nei mercati su aree pubbliche non specializzati.

Comportamento dei partecipanti: tutti gli operatori partecipanti devono tenere un comportamento corretto nei confronti di tutti e sono tenuti a lasciare lo spazio occupato perfettamente pulito al termine del mercato tipico, non lasciando rifiuti di alcun genere sul suolo pubblico, ma conferirlo negli appositi cassonetti o secondo le disposizioni impartite dagli organizzatori.

L'autorizzazione allo svolgimento del mercato "tipico" è rilasciata dal Sindaco entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, sulla base degli elementi in essa indicati e sulle informazioni reperite nel corso del procedimento. In tale periodo il Comune vaglierà le caratteristiche sulla "tipicità" dei prodotti e del mercato proposto, nonché la cadenza temporale e la durata. Nel caso di svolgimento su aree pubbliche, individuate e concordate preventivamente con il Comune nel rispetto di altre manifestazioni, mercati, dei luoghi sacri e di culto o per esigenze di viabilità, nella domanda dovrà essere quantificata la superficie occupata dal mercato e dai soggetti partecipanti, i quali saranno tenuti, alla fine dello svolgimento del mercato tipico, alla pulizia dell'area di mercato. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato sarà comprensiva dell'autorizzazione all'uso dell'area pubblica, nel rispetto del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; Il Sindaco potrà negare l'autorizzazione, per questioni di opportunità legale al particolare periodo dell'anno, alla concomitanza con altre manifestazioni di carattere comunale o sovracomunale o in ogni altro caso che riterrà opportuno, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Le dichiarazioni sostitutive di certificati e di atti di notorietà sottoscritte dai richiedenti contestualmente all'inoltro od alla consegna delle domande di autorizzazione sono sottoposte a successivi controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo modalità, tipologie, termini e criteri stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale

Per i procedimenti di cui al presente articolo si applica quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n.23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo".

In materia di documentazione amministrativa si applica quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".